

"CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOLA E VILLA STORTA PER
L'UTILIZZO DI UNA SALA E ZONA GIARDINO PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in

Genola (CN), nella Residenza Municipale tra i Signori:

Sandra SICURTA' Sandra, nata a Cuneo il 01.09.1963, residente in Saluzzo
(CN), via Gioffredo CAPPÀ n. 14, codice fiscale SCR SDR 63P41 H727C, la
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di proprietaria di "VILLA
STORTA";

BIONDI Arch. Stefano, nato a Cesena il 13 febbraio 1978, in qualità di
Sindaco pro tempore - legale rappresentante del COMUNE DI GENOLA,
C.F./Partita IVA: 00464700046, con sede in Genola, via Roma n.25, nel cui
interesse stipula ed agisce, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del
31.05.2017.

Premesso che:

A) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 13.05.2015 il
Comune di Genola stabiliva "di ricercare all'esterno del Palazzo Comunale
una sala idonea in cui istituire una sezione dell'Ufficio Stato Civile dedicato
alla celebrazione dei matrimoni, promuovendo tale ricerca tra i detentori di
immobili di pregio che potessero porre "nella disponibilità" del Comune una
sala, nel rispetto delle norme di legge e delle circolari;

B) Con determinazione del Segretario Comunale n. 65 in data 01.07.2015, a
seguito di apposita ricerca di manifestazione di interesse, veniva individuata
tale sala in una sala sita al piano secondo del fabbricato denominato "Villa

Storta” in via Garetta n. 52 in Genola;

C) Secondo quanto previsto dal D.PR. 03.11.2000, n. 396 recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, “I comuni possono disporre, anche per singole funzioni l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.

D) Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 29 in data 07.06.2007 secondo la quale i Comuni possono "deputare una sala esterna alla Casa Comunale al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di Giunta” e sempre che l’edificio sia nella disponibilità del Comune;

E) Vista la circolare del Ministero dell’Interno Dip. Affari Interni e Territoriali - Dir. Centrale per i Servizi demografici Ufficio II — Stato Civile n. 10/2014, con la quale si rende noto che, investito della questione da parte della citata Direzione, il Consiglio di Stato, con parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014 — Sez. I, ha meglio delineato il requisito di “esclusiva disponibilità della destinazione” sancendo che il medesimo possa sussistere anche nella ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (riserva del sito destinato alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese) e nello spazio (riserva di alcune determinate aree del luogo alla celebrazione dl matrimoni) purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia precisamente delimitata e abbia carattere duraturo o comunque non occasionale;

F) Le parti hanno già stipulato in data 21.06.2017 una convenzione che

regolamenti tra le parti l'utilizzo di detta sala in modo duraturo e non occasionale, e tale convenzione scadrà in data 21.06.2019;

G) l'art. 10 di detta convenzione prevede che la medesima possa essere rinnovata con il consenso delle parti.

H) Ritenuto di procedere alla stipulazione di una nuova convenzione, con durata di anni due dalla data di sottoscrizione;

I) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 15.01.2019, con la quale si stabiliva di procedere alla stipulazione della presente convenzione; tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 — La Signora Sandra SICURTA', nel prosieguo denominata "PROPRIETA'", concede in uso al Comune di Genola, nel prosieguo denominato "COMUNE" i seguenti beni immobili siti in Genola (CN) nel complesso "VILLA STORTA", via Garetta n. 52:

-Sala sita al piano terra del fabbricato denominata "Sala del forno antico", e suo giardino pertinenziale il tutto come meglio individuato nella planimetria che, debitamente sottoscritta, si allega alla presente convenzione sub doc. 1 per fame parte integrate e sostanziale.

Art. 2 — La proprietà concede in uso al Comune di Genola la "Sala" e "l'area giardino" innanzi specificati per la istituzione di un ufficio separato di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 3 - Nell'arco temporale di durata della presente convenzione la concessione avrà effetto di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento del rito matrimoniale. Le parti escludono quindi la generica durata della convenzione nel tempo sopra indicato convenendo, senza

eccezione alcuna, che la stessa opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra Comune e Proprietà. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione della convenzione con preavviso di almeno 16 giorni. I nubendi sono tenuti a contattare preventivamente la Proprietà per verificare la disponibilità dei beni alla data prescelta.

Art. 4 — I matrimoni civili di cittadini che ne facciano richiesta vengono celebrati nei luoghi indicati all'art. 1 tutti giorni della settimana, nell'ambito dei seguenti orari:

- Dal Lunedì a giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e della ore 14,00 alle ore 16,00;
- Il Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e della ore 14,00 alle ore 17,00;
- Il Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e della ore 14,00 alle ore 17,00;
- La Domenica: dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

A ogni attivazione per la celebrazione di un matrimonio, la convenzione avrà la durata massima di un'ora e mezza (ore 1,30).

Art. 5 — Il Comune effettua la celebrazione dei matrimoni con la presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile e del personale comunale, e sarà presente sul luogo almeno 15 minuti in anticipo sull'orario prestabilito.

Art. 6 — La Proprietà assicura l'apertura, la chiusura, l'allestimento e pulizia - precedenti e successivi - dei beni sopra citati così come attualmente arredati, nonché un allestimento temporaneo, c.d. standard, consistente in un tavolo con tovaglia, 5 sedie (per i due sposi, i due testimoni e l'Ufficiale celebrante) e 50 sedie per gli invitati. Inoltre assicura la possibilità, nell'ambito dell'orario

massimo stabilito all'art. 4, di riprodurre immagini degli sposi e degli invitati presso gli ambienti oggetto di concessione.

La Proprietà consente l'accesso alla Sala da parte delle persone autorizzate nell'ora antecedente alla celebrazione per la posa e l'allestimento di eventuali addobbi floreali.

Ulteriori eventuali allestimenti dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Proprietà.

Il corrispettivo dovuto direttamente alla Proprietà a carico degli utilizzatori dei beni, per l'allestimento (comprensivo di sedie, tavoli, stuoia e addobbi), energia elettrica, pulizia esterna e interna (prima e dopo), riscaldamento e parcheggio privato per invitati, è stabilito nella tabella allegata alla presente convenzione sub doc. 2, per tutta la durata della convenzione.

Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento, quali buffet, aperitivi, colazioni, allestimenti accessori aggiuntivi, fruizione di altri beni ed ambienti, ed ogni altra prestazione, saranno concordati direttamente con la Proprietà e regolati con la stessa, rimanendovi il Comune totalmente estraneo.

Nel caso in cui si verificano ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli impianti concessi in uso per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato senza indugio dal Comune direttamente ai soggetti richiedenti la celebrazione, nella loro qualità di diretti utilizzatori dei beni concessi.

Durante l'utilizzo dei beni concessi è consentito esclusivamente il lancio di riso e petali floreali. Non è ammesso l'uso di coriandoli, petardi, dispositivi pirotecnici ed altro materiale che imbratti i luoghi e/o crei pericolo per cose e persone.

Art. 7 — Il Comune provvede a dotare la Sala Matrimoniale delle bandiere di rito, che resteranno in loco, con eventuale rimozione da parte della Proprietà in caso di utilizzo diverso della Sala al di fuori degli usi stabiliti dalla presente convenzione, che provvederà a riposizionarle quando la Sala viene utilizzata per la celebrazione dei successivi matrimoni.

Il numero massimo di persone consentito a sostare nella Sala dei matrimoni non potrà superare le 99 unità.

Art. 8 — La riproduzione con qualunque mezzo dell'esterno e della Sala dei matrimoni è libera e non soggetta ad ulteriore autorizzazione formale, fermo restando il fatto che tali immagini non possono recare alcun danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, al Comune, alla Proprietà e ai terzi.

Art 9 - I richiedenti la celebrazione del matrimonio civile nei luoghi concessi dalla Proprietà sono tenuti a corrispondere al Comune una tariffa dallo stesso stabilita, a titolo di rimborso delle spese ed oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Comune stesso.

Art. 10 — La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni dal 21.06.2019 e potrà essere rinnovata con il consenso delle parti. Potrà inoltre essere risolta prima della scadenza del termine, da ciascuna delle parti, al venir meno delle condizioni che ne hanno dato origine o comunque con autonoma volontà delle parti.

In caso di risoluzione anticipata, le parti convengono di stabilire un preavviso di 90 (novanta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., restando salve le concessioni già concordate.

Art. 11 — La presente convenzione nella sua forma di scrittura privata è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Consta di numero 2 (due) originali, due per ciascuna parte.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PER LA PROPRIETA'

Sandra SICURTA' _____

PER IL COMUNE DI GENOLA

IL SINDACO

BIONDI Arch. Stefano _____

